



**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI  
SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NELLE FILIERE E NELLE AZIENDE AGROALIMENTARI**

Questo Regolamento per la certificazione, dell'Organismo di Controllo Suolo e Salute s.r.l., è stato redatto dal responsabile di funzione, è stato verificato dal responsabile qualità ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Ha validità dal 01 marzo 2008, sostituisce qualsiasi documento analogo al precedente ed è l'unico effettivamente operativo.

IL R.AQ

---

IL PRESIDENTE DI ASS

---

## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI ASS

01 Generalità .....	3
02 Definizioni .....	3
03 Riferimenti.....	3
04 Campo di applicazione .....	3
05 Struttura organizzativa ed operativa di ASS.....	3
06 Prescrizioni generali .....	4
07 Domanda di certificazione .....	4
08 Esclusioni.....	5
09 Istruzione della pratica e valutazioni preliminari.....	5
10 Verifica documentale .....	5
11 Verifica ispettiva.....	5
12 Valutazione del Sistema di Rintracciabilità nella Filiera Agroalimentare.....	5
13 Trattamento delle Non Conformità .....	6
14 Visita precertificativa.....	7
15 Certificato di conformità.....	7
16 Pubblicità e uso del logo.....	7
17 Sorveglianza .....	8
18 Mantenimento e rinnovo della certificazione .....	8
19 Modifiche alle condizioni di certificazione.....	8
20 Sospensione e revoca della certificazione .....	9
21 Pubblicazioni.....	9
22 Riservatezza .....	9
23 Modifiche alle condizioni di certificazione da parte dell'OdC .....	9
24 Ricorsi e reclami .....	9
25 Presentazione ricorsi e reclami .....	10
26 Iter gestione ricorsi .....	10
27 Nota alla revisione .....	10

## 01 Generalità

Suolo e Salute s.r.l. (ASS), in virtù di subentro, per acquisizione dell'attività di certificazione dell'associazione Suolo e Salute, nasce come Organismo di Controllo per l'agricoltura biologica autorizzato con Decreto Ministeriale n. 9697232 del 30 Dicembre 1996 del Ministero delle Risorse Agricole, Ambientali e Forestali. Oggi Suolo e Salute Srl è un ente di certificazione dei prodotti anche a marchio DOP, IGP, STG, di certificazione dei sistemi di gestione della qualità, di certificazione di prodotto da agricoltura integrata e di certificazione della rintracciabilità nelle filiere agroalimentari.

## 02 Definizioni

**Sistema di Rintracciabilità:** Insieme di elementi organizzato che consente la rintracciabilità in una filiera agro-alimentare o in un'azienda agroalimentare.

**Azienda agroalimentare:** Ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la produzione compresa quella primaria, la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari.

**Filiera Agroalimentare:** Insieme definito delle organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agro-alimentare. Il termine di filiera individua, in questo contesto, tutte le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto.

**Certificazione:** procedura attraverso la quale una terza parte indipendente fornisce assicurazione scritta che un prodotto o sistema è conforme ai requisiti specificati.

**Rintracciabilità aziendale:** Capacità di risalire alla identificazione del fornitore dei materiali impiegati in ogni lotto del prodotto, e della relativa destinazione, mediante registrazione documentata.

**Rintracciabilità di filiera:** capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate.

**Gruppo di siti omogenei:** insieme dei soggetti, all'interno di una filiera, che effettuano la stessa tipologia di attività: produzione primaria o trasformazione o confezionamento o vendita.

## 03 Riferimenti

UNI EN ISO 9001:2000

UNI EN ISO 22005:2008 "Rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari"

UNI CEI EN 45011: 1999– Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti

Statuto di ASS;

Atto costitutivo di ASS;

Delibere Consiglio di Amministrazione;

Regolamenti SINCERT e relative prescrizioni integrative.

## 04 Campo di applicazione

Il presente regolamento illustra il procedimento per ottenere la certificazione della Rintracciabilità nelle Filiere Agroalimentari (SRFA) e nelle aziende agroalimentari (SRA) in conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 da parte delle aziende che operano nel comparto agroalimentare.

## 05 Struttura organizzativa ed operativa di ASS

La struttura organizzativa ed operativa di Suolo e Salute s.r.l. ha le seguenti caratteristiche

ed è composta:

a livello nazionale,

- dal Consiglio di Amministrazione (CdA) cui fanno capo il Comitato per la Trattazione dei Ricorsi (CO.TRICO), il Comitato tecnico di ratifica (CTR) e l'Ufficio Qualità (UF.QUA) che operano su delega dello stesso;
- dal Presidente, dal Comitato di riesame del sistema (CO.RIE) e dalla Direzione Tecnica (D.T.) cui fanno capo la Direzione software e l'attività di promozione;
- dal Comitato tecnico di delibera (CTD);
- dal Comitato di Filiera (CO.FIL).

a livello regionale

- dalla Direzione Regionale (D.R.) collegata alla D.T da cui dipende ed è responsabile della gestione locale. Da essa dipendono i Tecnici addetti alle Ispezioni (TE.ISPE).

## 06 Prescrizioni generali

ASS fornisce il rilascio della certificazione di conformità ai sistemi di rintracciabilità a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che operano nei settori di competenza di ASS, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure specifiche di codesto Organismo di Controllo.

L'impegno al rispetto delle norme e relative procedure è la base del rapporto tra soggetti ispezionati ed ente per la certificazione. La mancanza del rispetto delle norme fa perdere il requisito di conformità.

ASS non fornisce servizi di consulenza per l'impostazione, il mantenimento e il miglioramento dei sistemi di rintracciabilità .

## 07 Domanda di certificazione

Le aziende che desiderano avere certificazione del proprio SRFA o SRA fanno richiesta a ASS di un preventivo compilando la **richiesta di preventivo per la certificazione della rintracciabilità di filiera o aziendale**. L'azienda potrà fare richiesta di una visita precertificativa per valutare lo stato di implementazione del sistema al momento del preventivo e comunque prima che inizi l'iter certificativo.

ASS tramite l'analisi di fattibilità fornirà il preventivo con indicazione delle giornate/uomo necessarie per svolgere la valutazione. Accettata l'offerta economica attraverso l'invio del preventivo firmato dal titolare, l'azienda richiede la certificazione con la compilazione della **domanda di certificazione**.

Nel modulo della domanda di certificazione, l'azienda deve confermare i dati riportati nella richiesta di preventivo per la certificazione della rintracciabilità di filiera o aziendale. La lingua ufficiale è l'italiano salvo accordi particolari. La domanda deve essere compilata integralmente, firmata dal responsabile o da persona opportunamente autorizzata e devono essere allegati i seguenti documenti che ne fanno parte integrante:

- iscrizione CCIAA, nel caso di rintracciabilità di filiera l'iscrizione è relativa all'azienda che richiede la certificazione;
- manuale della rintracciabilità di filiera o aziendale redatto secondo quanto prescritto al punto 5.2 in formato cartaceo e in formato elettronico;
- elenco delle aziende aderenti alla filiera se trattasi di SRFA.

Eventuali modifiche relative al numero di aziende appartenenti alla filiera devono essere tempestivamente comunicate a Suolo e Salute srl.

## **08 Esclusioni**

Nel caso l'organizzazione richiedente la certificazione escluda alcune fasi della filiera o alcuni ingredienti per l'ottenimento del prodotto da certificare, la stessa dovrà comunque motivare tale scelta. In tale evenienza Suolo e Salute emetterà un giudizio in merito all'accettabilità o meno della suddetta limitazione lasciandone evidenza documentale.

Queste limitazioni non potranno essere applicate alle fasi della filiera svolte direttamente dall'organizzazione richiedente la certificazione.

## **09 Istruzione della pratica e valutazioni preliminari**

ASS dopo avere acquisito la domanda di certificazione con la relativa documentazione nomina il GVI composto da un Responsabile e eventualmente da uno o più valutatori e tecnici in base a quanto stimato nell'analisi di fattibilità. Al RGVI viene inviato il manuale aziendale, il rapporto di V.I.(Rq 19.03 RIN), la chek list (Rq 19.01 RIN).

## **10 Verifica documentale**

Questa fase viene svolta nelle sedi dell'OdC successivamente alla domanda di certificazione, il GVI incaricato da ASS, valuterà la conformità della documentazione alla norma. Il Responsabile del gruppo di verifica (RGVI) compilerà il rapporto di verifica, segnalando le eventuali non conformità e/o raccomandazioni, che saranno poi riesaminate dal coordinatore dello schema di Suolo e Salute srl.

Al termine della valutazione documentale se il GVI rileva non conformità critiche e queste sono confermate da Suolo e Salute srl, l'iter di certificazione viene sospeso e l'organizzazione dovrà ripresentare una domanda di certificazione

## **11 Verifica ispettiva**

L'esecuzione della verifica viene effettuata nell'azienda capofila e nel caso di rintracciabilità di filiera presso alcune delle aziende coinvolte.

La durata viene decisa dalla DT al momento della predisposizione del preventivo in relazione ai dati dichiarati dall'azienda e, nel caso di rintracciabilità di filiera, tenendo presente che oltre all'azienda capofila verranno ispezionate un numero di aziende pari al risultato della risoluzione dell'algoritmo adottato da Suolo e Salute e indicato nel documento RT 17 approvato dal Sincert.

L'esecuzione della verifica avviene secondo le seguenti fasi:

- riunione iniziale;
- verifica da condurre secondo l'apposita check list ;
- riunione del gruppo di verifica;
- riunione finale.

Al termine della verifica, il RGVI chiederà ad un responsabile di firmare il rapporto di audit. Gli eventuali rapporti di non conformità vengono lasciati in copia al richiedente.

In caso di esito positivo della verifica di certificazione, la DT riceve la documentazione, la trasmette con un proprio parere al CTD, organismo che delibera il rilascio della certificazione.

Nel caso di pronunciamento positivo, l'azienda viene iscritta nel registro delle aziende certificate da Suolo e Salute e riceve il certificato di conformità di Suolo e Salute. Nel caso di pronunciamento negativo l'azienda sarà informata sui motivi oggettivi della decisione.

Una nuova domanda potrà essere presentata non prima di sei mesi dalla comunicazione.

Durante le verifiche ispettive in azienda, può capitare che l'ispettore di Suolo e Salute sia accompagnato da osservatori esterni con il ruolo di verificatori dell'operatività dell'OdC inviati dal Sincert (organismo di accreditamento) o da personale interno in affiancamento

durante l'iter di formazione per il ruolo da ispettore.

## **12 Valutazione del Sistema di Rintracciabilità**

Durante le verifiche ispettive (di certificazione e di sorveglianza) potranno essere rilevate delle anomalie nel SRFA o nel SRA da parte dell'ispettore. Tali non conformità saranno valutate dal responsabile dello schema di Suolo e Salute srl, entro dieci giorni dalla data della verifica ispettiva. Nel riesame della pratica il coordinatore dello schema potrà o confermare i rilievi emersi durante l'ispezione o modificare il giudizio espresso dall'ispettore. In tal caso verrà inviata idonea comunicazione al riguardo.

Le non conformità rilevabili durante le verifiche sono suddivise in:

### **Non conformità critiche (NCC)**

incapacità di rintracciare i prodotti all'interno della filiera;  
incapacità di creare un prodotto conforme ai requisiti cogenti;  
la mancata risoluzione delle non conformità maggiori (NCM).

### **Non conformità maggiori (NCM)**

incapacità di gestire i punti rilevanti del sistema;  
incompleta rilevazione dei punti rilevanti del sistema;  
incapacità funzionale dell'intero SRFA o SRA con assenza di documenti fondamentali richiesti dalla norma;  
mancato rispetto sistematico di requisiti della norma;  
mancata o incompleta definizione delle responsabilità critiche per il funzionamento del sistema;  
mancata risoluzione delle non conformità minori (NCm).

### **Non conformità minori (NCm)**

carenze connesse ad inadempienze soprattutto di tipo formale (mancanza di firme di approvazione che non compromettano il sistema, imprecisa compilazione di moduli eventuali carenze in servizi marginali).

### **Raccomandazioni (RCC)**

Segnalazione da parte del GVI di una opportunità di miglioramento concernente la documentazione e/o dell'attuazione del sistema di rintracciabilità per un miglioramento generale del sistema implementato.

## **13 Trattamento delle Non Conformità**

Al termine della valutazione documentale se il GVI rileva delle non conformità critiche l'iter di certificazione viene interrotto e l'organizzazione dovrà ripresentare una domanda di certificazione. In caso di evidenziazione di non conformità maggiori e/o minori, l'esito della verifica sarà positivo con riserva e l'organizzazione dovrà presentare le azioni correttive necessarie a risolvere tali rilievi compilando gli appositi spazi previsti nel Rq 19.04 lasciato in copia dall'ispettore inviandolo a Suolo e Salute entro 90 giorni. In presenza di NCM dovranno essere inviate anche le relative evidenze oggettive.

L'efficacia delle azioni correttive indicate, sarà oggetto di valutazione da parte del GVI durante la verifica di certificazione.

L'iter di certificazione potrà proseguire solamente se le non conformità maggiori, NCM, e minori, NCm, siano state rimosse dall'organizzazione.

Il permanere delle NCM e delle NCm nella verifica di certificazione impedirà l'emissione del certificato e l'esito della verifica ispettiva sarà negativo.

Le raccomandazioni non necessitano di un piano di rientro da parte dell'organizzazione ed è facoltà del GVI valutare se tali raccomandazioni siano state prese in considerazione.

Al termine della verifica di certificazione se il GVI rileva NCC la verifica avrà esito negativo e l'iter di certificazione verrà annullato. In caso di rilievo di NCM la verifica avrà esito positivo con riserva e l'azienda entro 90 giorni dovrà presentare le azioni correttive e le relative evidenze oggettive necessarie all'ispettore per la valutazione dell'efficacia delle stesse. In caso di necessità al fine di valutare l'efficacia delle azioni correttive Suolo e Salute effettuerà una ulteriore verifica ispettiva per la valutazione della chiusura delle NCM. In caso di esito positivo del post audit e/o della valutazione delle azioni correttive, Suolo e Salute emetterà il certificato di conformità altrimenti l'iter di certificazione sarà interrotto. Superati i 90 giorni concessi per la risoluzione delle NCM l'iter di certificazione viene annullato.

In caso di evidenziazione di NCM, la verifica avrà esito positivo e Suolo e Salute emetterà il certificato. L'operatore dovrà comunque presentare le proposte di azioni correttive entro 90 giorni dalla loro rilevazione e la verifica dell'efficacia sarà svolta nel corso della verifica di sorveglianza annuale.

#### **14 Visita precertificativa**

L'azienda, se lo ritiene, può fare richiesta scritta di una visita precertificativa.

La visita precertificativa, della durata di una giornata, ha lo scopo di individuare il grado di preparazione dell'azienda a sostenere l'iter certificativo. La visita precertificativa è facoltativa e può essere richiesta una sola volta in occasione della domanda di certificazione o in altro momento e comunque prima che sia concordata la data della verifica ispettiva di certificazione. L'analisi di fattibilità per la visita precertificativa sarà fatta dalla DT che invierà preventivo all'Azienda e in caso di accettazione nominerà il GVI che deve necessariamente essere diverso dal GVI che eseguirà la valutazione di certificazione. Il programma e la data della visita sono definite dal RGVI in accordo con l'azienda. Al termine della visita, il RGVI rilascerà un rapporto con le eventuali non conformità/osservazioni rilevate ed esprimerà un giudizio sul grado di conformità del sistema alla norma. Tale documento comunque non può costituire un documento da esaminare nella VI di certificazione.

#### **15 Certificato di conformità**

In seguito ad esito positivo della delibera del CTD, Suolo e Salute emetterà un certificato di conformità dove sarà specificato:

- il numero di certificazione;
- il nome e la ragione sociale dell'azienda capofiliera certificata con indicazione dell'indirizzo legale;
- l'elenco delle aziende appartenenti alla filiera, se trattasi di SRFA;
- lo scopo di certificazione;
- la norma di riferimento;
- la data di emissione.

Il certificato di conformità ha validità per tre anni dalla data di emissione e la sua validità è subordinata alla esito delle visite di sorveglianza.

#### **16 Pubblicità e uso del logo**

L'azienda certificata ha diritto:

- di pubblicizzare l'avvenuta certificazione del sistema di gestione in conformità a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del logo che può essere richiesto ad ASS o scaricato dal sito internet;
- di rendere pubblico il certificato di conformità.



## **17 Sorveglianza**

Il diritto d'uso del marchio, che si acquisisce dopo aver superato i controlli e le prove iniziali, viene mantenuto solo se il controllo successivo dà esito favorevole. In tale periodo di validità della certificazione, ASS effettuerà mediante personale qualificato attività di sorveglianza attraverso verifiche ispettive programmate e preannunciate in numero minimo di uno all'anno secondo le cadenze pianificate dalla DT in occasione del preventivo, in base a fattori quali la profondità della filiera, la pericolosità del processo e il grado di pericolosità sulla salute umana dell'attività certificata.

Il piano ispettivo annuale è redatto in base alle esigenze specifiche di ciascuna azienda in termini di complessità e di rischio aziendale. In particolare nelle ispezioni riguardanti filiere agroalimentari complesse dove siano dichiarati in fase iniziale di certificazione più gruppi di siti omogenei tra fasi/processi e prodotto, i criteri utilizzati per la determinazione del numero di aziende da controllare sono quelli stabiliti dal documento tecnico RT 17 del Sincert per singolo gruppo di sito omogeneo. Il piano di sorveglianza verrà redatto annualmente ponendo attenzione affinché siano controllate, all'interno del gruppo di sito omogeneo della produzione primaria, aziende diverse produttrici della stessa tipologia di prodotto ponendo attenzione affinché nel corso del periodo di validità del certificato siano controllate tutte le diverse tipologie produttive. La sorveglianza negli altri gruppi di siti omogenei verrà pianificata in relazione alle tipologie di aziende agricole ispezionate nel corso di ogni singolo anno.

La programmazione della singola verifica ispettiva terrà in considerazione i periodi di criticità per le attività primarie e/o di trasformazione riguardanti gli aspetti inerenti la sicurezza alimentare.

La sorveglianza ha lo scopo di verificare il mantenimento della conformità ai requisiti della norma di riferimento e al regolamento di ASS e costituisce un controllo sull'uso e applicazione del certificato di conformità. Il RGVI concorderà le date con l'interessato riservandosi la possibilità di effettuare ulteriori verifiche supplementari di cui fornisce oggettiva motivazione.

Le aree soggette a valutazione sono a completa discrezione di ASS.

## **18 Mantenimento e rinnovo della certificazione**

La validità del contratto fra l'azienda e ASS è di 3 anni a far fede dalla data della presentazione della domanda di certificazione e si intende tacitamente rinnovato se non pervengono comunicazioni scritte da una delle due parti nei 6 mesi precedenti la scadenza. L'azienda può recedere dal contratto durante il periodo di validità tramite una comunicazione scritta a Suolo e Salute. Il certificato di conformità è valido per tre anni dalla data di emissione e la sua validità è subordinata all'esito delle verifiche ispettive di sorveglianza.

## **19 Modifiche alle condizioni di certificazione**

Tutte le modifiche che riguardano il sistema di rintracciabilità, durante il periodo di validità del certificato di conformità emesso, devono essere comunicate tempestivamente a Suolo e Salute per la loro valutazione.

In particolare le modifiche che riguardano:

- profondità della filiera (n° segmenti di attività coinvolti)
- campo di applicazione;
- numero soggetti appartenenti ai vari segmenti di filiera;
- revisione sostanziali del manuale e della documentazione della rintracciabilità;

saranno valutate da Suolo e Salute le cui decisioni potrebbero prevedere anche eventuali visite ispettive aggiuntive o la necessità di presentare una nuova domanda di certificazione.



Tutte le decisioni prese da Suolo e Salute saranno comunicate in forma scritta entro 15 gg dal ricevimento della documentazione.

## **20 Sospensione e revoca della certificazione**

Se durante le verifiche di sorveglianza vengono rilevate NCC e/o NCM senza la relativa chiusura da parte dell'organizzazione, Suolo e Salute provvederà alla **sospensione della certificazione** per un periodo di tempo limitato deciso in base alla criticità della NC stessa. Suolo e Salute srl notificherà con lettera raccomandata la sospensione della validità e il tempo entro il quale dovranno essere attuate le azioni correttive per interrompere la sospensione.

La sospensione può avvenire per un tempo massimo di 60 giorni scaduto il quale se non sono state attuate azioni correttive, la certificazione viene revocata. La sospensione verrà revocata se l'Azienda fornirà evidenze oggettive di avere attuato e intrapreso con successo le azioni correttive nei tempi stabiliti.

La **revoca della certificazione** è decisa in seguito a seguito di:  
provvedimenti carenti o inadeguati a seguito della sospensione;  
cessazione attività produttiva dell'impresa o fallimento;  
richiesta formale dell'impresa, sei mesi precedenti la scadenza del contratto, di non rinnovare la certificazione;  
rinuncia formale da parte dell'azienda, fermo restando quanto pattuito e accettato nel contratto di stipula almeno per l'anno in corso.

Suolo e salute srl notificherà con lettera raccomandata la revoca della certificazione indicando chiaramente le motivazioni.

In caso di revoca, l'Organizzazione potrà presentare nuovamente domanda di certificazione non prima di un anno dalla data della notifica di revoca dimostrando l'attuazione della azioni correttive.

Nel caso di sospensione e/o di revoca l'azienda deve:

cessare l'utilizzo dei certificati di conformità e di tutti i documenti che facciano riferimento alla certificazione;

cessare l'utilizzo del logo di Suolo e Salute srl.

## **21 Pubblicazioni**

ASS ogni anno redige e rende disponibile al pubblico l'elenco delle aziende certificate.

## **22 Riservatezza**

ASS assicura il grado di riservatezza, dei dati in proprio possesso oggetto dell'attività istituzionale, a tutti i livelli.

## **23 Modifiche alle condizioni di certificazione da parte dell'OdC**

Modifiche alle condizioni di certificazione riportate nel regolamento di certificazione sono approvate dal CdA di ASS e comunicate alle aziende tramite la pubblicazione del regolamento revisionato nel sito internet di Suolo e Salute.

## **24 Ricorsi e reclami**

I ricorsi, nei confronti delle decisioni avverse prese dall'OdC, sono un diritto degli operatori controllati. Nei confronti delle decisioni del CdA, o di qualsiasi altra struttura deliberante di ASS, i singoli o le imprese che si ritengono lese nei propri diritti, di qualsiasi natura, possono produrre ricorso al CO.TRICO. Le decisioni del CO.TRICO sono insindacabili. Il

Foro competente per eventuali controversie è quello di Pesaro.

I reclami sulle attività operative di ASS vanno indirizzati alla Direzione Tecnica che provvede a dare risposta entro trenta giorni. I reclami nei confronti dell'operato di ASS che provengono alla struttura da qualsiasi livello vengono inoltre trattati dal R.AQ. Ciò permetterà di avviare le opportune azioni correttive e in fase di riesame del sistema di apportare le necessarie modifiche.

## **25 Presentazione ricorsi e reclami**

Il ricorso va prodotto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento oggetto di contestazione, deve contenere, in forma dettagliata, le argomentazioni dello stesso e la documentazione a supporto delle tesi di contraddittorio, dovrà essere spedito con lettera raccomandata, anche a mano, indirizzata al CO.TRICO, in una delle sedi nazionali o regionali di ASS. Trascorsi i termini di presentazione, il ricorso si riterrà decaduto così come non verranno prese in considerazione le eventuali integrazioni argomentali o documentali che l'interessato non si fosse riservato di presentare successivamente.

## **26 Iter gestione ricorsi**

Il presidente del CO.TRICO, ricevuta la comunicazione dal Presidente, che deve avvenire entro 15 gg., avvia l'istruttoria e convoca il comitato, previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria.

Il CO.TRICO emette il parere entro 60 gg dal ricevimento del ricorso, tranne i casi in cui, per motivi che saranno di volta in volta indicati, la decisione potrà essere presa nel termine di 90 giorni.

Il CO.TRICO giudicherà i ricorsi presentati adottando il principio maggioritario. Nel caso di presenza non completa della composizione del comitato (due membri) le decisioni sono prese all'unanimità.

Il CO.TRICO che ha autonomia procedurale ed ha accesso a tutti gli archivi di ASS.

## **27 Nota alla revisione**

Em/Rev. 01.02 Modifica riguardante la pubblicazione della norma UNI EN ISO 22005:2008.

Paragrafo 12: Dettagli in merito alla conferma dei rilievi emersi durante la verifica ispettiva.

**Il presente documento impegna le parti (OdC e operatore), stabilisce diritti e doveri reciproci, nell'ambito della certificazione dei sistemi di gestione qualità rilasciata da ASS.**

**Il regolamento si intende accettato e sottoscritto alla firma della domanda di certificazione.**